



CITTA' DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

• SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO -

tel. 0828-199.46.72 - e-mail demanio@provincia.comune.capaccio.sa.it



ORDINANZA BALNEARE

n. 4 del 20 Maggio 2016

(prot. 17733-2016)

**Disciplina dell'uso del demanio marittimo nonché dell'esercizio delle
attività connesse alla balneazione nel territorio comunale.**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

VISTE le circolari prot. n° 5171242 - A. 2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080 - A. 2.50 datata 10 aprile 1995 e n° 5171328 - A. 2.50. in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto: "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione", nonché la Circolare n. 120/2001;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n° 647 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 1996, n° 535, recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei";

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 616177 di delega di funzioni alle Regioni sul demanio marittimo quando l'utilizzo abbia finalità turistico - ricreativo, ed il relativo DPCM 21 dicembre 1995;

VISTO l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n°88, nonché il decreto legislativo n. 96/99, che ha subdelegato ai Comuni le funzioni in materia di demanio marittimo;

VISTO il dispaccio 82/022468 del 03 aprile 2002 a firma congiunta del Direttore generale dell'unità competente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che ha indicato le rispettive competenze dell'Autorità marittima e degli Enti di gestione;

RAVVISATA la necessità di regolare solo gli aspetti relativi all'uso del demanio marittimo e delle attività che ivi si svolgono, anche al fine di garantire la sicurezza delle medesime in relazione ai diversi usi del mare, sul presupposto della primazia del bene della vita ed integrità umana ed in particolare della salvaguardia all'ambiente;

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Autorità Marittima;

VISTI gli artt. 30, 50, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;



VISTA la circolare dell'Agenzia del Demanio - Direzione Generale prot. 2002/12939 del 11 giugno 2001, avente ad oggetto "Esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni - art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Legge 15 marzo 1997, n. 59 Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e smi;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2006, con cui sono state approvate le "linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";

VISTA la Legge 05/2/1992 n°104 e successive modifiche e integrazioni, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi relativo alle norme in materia ambientale;

VISTO Il Decreto legislativo 5.02.1997, n. 22 di attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti;

VISTO la legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni su "Tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 19 giugno 2012, recante NTA del PAD e le disposizioni ivi contenute e le successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili e non in contrasto;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 19 giugno 2012, recante il Regolamento di Attuazione del PAD e le disposizioni ivi contenute e le successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili e non in contrasto,

ORDINA

CAPO I

Disciplina delle attività di balneazione

Titolo I

Ambito di applicazione e norme generali

Art. 1

Ambito di applicazione



1. La presente ordinanza disciplina l'esercizio di tutte le attività che si svolgono sul litorale del comune durante la stagione balneare ove l'utilizzazione abbia finalità turistico - ricreativa, e che non siano riservate allo Stato, in particolare all'Autorità marittima di cui agli art. 15 e ss. del Codice della Navigazione, e di cui alle ordinanze e direttive richiamate in premessa.
2. L'ambito del territorio comunale demaniale di cui sopra è individuato con planimetria catastale ufficiale rilasciata dal Sistema informativo demaniale (SID), nonché ne fa parte al predetti fini la porzione di mare territoriale prospiciente il litorale di competenza, individuata ove occorra con l'ausilio della carta nautica relativa, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana, con esclusione delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del d.p.c.m. 21.12.1995.

Art. 2

Disposizioni Generali

1. La stagione balneare è compresa tra il **01 Giugno ed il 30 Settembre**: durante la stagione balneare l'uso delle spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione, dalle ore **8.30 alle ore 19.00**, è regolato dalle seguenti disposizioni.
2. Le attività delle strutture balneari devono iniziare improrogabilmente entro il **15 Giugno** e terminare non prima del **15 Settembre**, con l'osservanza delle norme indicate nella presente ordinanza.
3. Nelle ipotesi in cui le strutture intendano operare anche oltre il periodo indicato, devono comunicarlo al competente settore, indicando di essere in regola con tutte le autorizzazioni ed, in particolare, con gli obblighi inerenti il servizio di salvataggio.
4. I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili:
 - a) copia della concessione demaniale in corso di validità con il relativo grafico della superficie concessa;
 - b) apposito cartello, in più lingue, che informi su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti descritti in apposita mappa;
 - c) informazioni relative ad ecosistemi costieri, alle aree naturali e sensibili ed informazioni sulla qualità delle acque di balneazione;
 - d) iniziative sull'educazione ambientale;
 - e) orario del bagnino;



Per favorire l'ottimizzazione dell'attività:

chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per la incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del comune di Capaccio, deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli e/o il Comando Polizia Locale di Capaccio ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

Circomare Agropoli - Guardia Costiera

- 1530 (chiamata gratuita);

- 0974 825201;

- fax 0974 826810;

- oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima.

Polizia Locale di Capaccio

- 0828 723599

- fax 0828 727783 – 0828 724318

A tale scopo è fatto obbligo ai concessionari avere in dotazione alle strutture balneari un telefono fisso o portatile funzionante, nonché un indirizzo mail e/o la p.e.c., comunicandone obbligatoriamente i numeri e gli estremi, sia all'Autorità Marittima che al servizio demanio del Comune di Capaccio.

Art. 3

Prescrizioni generali sull'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge del litorale del Comune

E' VIETATO

- a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei luoghi allo scopo autorizzati e dei natanti da diporto trainati a braccia;
- b) lasciare natanti e sistemi di sostegno e movimentazione in sosta, nonché effettuare qualsiasi operazione di rimessaggio manutenzione o altro, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza, salvataggio, polizia e, solo negli spazi all'uso autorizzati, quelli destinati al noleggio;
- c) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere ombrelloni, sedie sdraio, tende o attrezzature varie;
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tell, etc. nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e polizia;
- e) occupare la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimento balneari o le aree in concessione e tutti i passaggi che conducono al mare, le quali sono riservate esclusivamente al libero transito (ad eccezione dei mezzi di soccorso e salvataggio, di polizia e postazioni-bagnino) . In detta



fascia è vietata, inoltre, qualsiasi attività commerciale, nonché il commercio ambulante debitamente autorizzato;

- f) bivaccare, campeggiare, collocare tende, roulotte, campers e simili sulle spiagge adibite al pubblico uso (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- g) occupare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo (esclusi quello di soccorso e polizia) l'area antistante le postazioni di salvataggio per un angolo di 45 gradi aperto verso il mare e, nelle spiagge libere, quella retrostante tali postazioni, onde creare un corridoio libero che consenta l'accesso ai mezzi di soccorso dalla postazione di salvataggio fino al primo punto carrabile;
- h) calpestare le aree dunali anche se non recintate, nonché estirpare e/o raccogliere i fiori dalle dune (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- i) alterare lo stato dei luoghi mediante lo scavo di fossi e simili, deviare o sbarrare corsi d'acqua, esercitare altre attività in contrasto con la tutela del paesaggio, salvo apposite autorizzazioni (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- j) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia di spiagge (ad esempio la rastrellatrice meccanica o puliscispiagge), al recupero degli ombrelloni, al soccorso, alla polizia e alla assistenza dei disabili nonché al monitoraggio ambientale e alle connesse emergenze e ad eccezione di quelli appositamente autorizzati (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- k) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- l) effettuare su apparati - motore lavori di manutenzione che possano provocare spargimento di liquidi inquinanti (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- m) usare sapone o shampoo in mare o nei corsi d'acqua o qualora siano usate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato alla rete fognaria comunale o a idonei sistemi di depurazione e/o smaltimento autorizzato (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- n) lavare utensili, biancheria o simili ed altri indumenti ad eccezione dei luoghi allo scopo autorizzati (tale divieto è esteso all'intero anno solare);



- o) accendere fuochi e falò, o fornelli e simili, sia sulle spiagge che nelle cabine, fatta eccezione degli ambienti adibiti a cucina, senza apposita autorizzazione da richiedersi all'Ente per particolari casi (manifestazioni, etc), almeno 10 giorni prima dell'evento (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- p) arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, con apparecchi a diffusione sonora, regolati ad eccessivo volume con divieto di fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00. Sono esclusi da tale divieto i sistemi di diffusione sonora per segnalare eventuale pericolo;
- q) praticare gioco di qualsiasi tipo (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.). Tale divieto è esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dal concessionari o dall'Amministrazione Comunale, purché recintate in modo da separare tali aree non arrecando disturbo a quelle destinate ad altri scopi;
- r) condurre far permaner qualsiasi tipo di animale, nonché bagnare gli stessi nei corsi d'acqua e negli specchi d'acqua antistanti la spiaggia, anche se munito di museruola o guinzaglio (vi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori, se non esistono in aree in concessione apposite aree diversificate e riservate in via esclusiva o aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale sugli arenili liberi. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio accompagnati da conduttore munito di brevetto di assistente bagnanti, in cani guida per i non vedenti e i cani adibiti a servizio di guardia per il periodo di chiusura dello stabilimento;
- s) tirare, ormeggiare o ancorare barche da pesca nonché di stendere e tinteggiare reti, ad eccezione delle zone a ciò destinate. E' consentito invece tirare ormeggiare od ancorare piccole barche a remi, adibite al diporto di bagnanti, comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalo, canoe, etc, solitamente messe a disposizione dei clienti dai titolari di concessioni demaniali, purché sistemate in modo da non creare intralcio alla circolazione dei bagnanti e limitatamente alle aree facenti parte della concessione allo scopo destinate identificate con planimetria allegata ad apposita comunicazione da inviarsi all'ufficio demanio marittimo;
- t) esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità promozionali, etc) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, accendere fuochi, effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini o lancio degli stessi a che a mezzo di aerei, senza l'autorizzazione di cui al successivo Capo II, ove prevista. Per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, sociali ed altro previste dalla Circolare n. 90 del 27 luglio 1999 (come da modifica alla Circolare n. 99 in data 2 ottobre 2000)



del soppresso Ministero dei Trasporti e della navigazione, quando vengano effettuate senza scopo di lucro ed abbiano durata fino a 7 giorni (salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale per casi specifici), la relativa occupazione di area demaniale libera verrà regolamentata con apposita ordinanza e/o autorizzazione/concessione del competente settore, previa istanza degli interessati e, nel caso sia possibile e previa autorizzazione della Giunta Comunale, può essere esentata dal pagamento del canone demaniale e altri tributi (tale divieto è esteso all'intero anno solare);

- u) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione (tale divieto è esteso all'intero anno solare);
- v) sorvolare le spiagge ed gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia e ad eccezione dei casi debitamente e preventivamente autorizzati da parte delle autorità preposte.

Titolo II

Uso delle spiagge

Art. 4

Disciplina generale delle aree in concessione per strutture e attività balneari e turistico ricreative

1. L'apertura al pubblico delle strutture balneari è libera, ma con obbligo di apertura dalle ore 08.30 alle 19.00, ed iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre e deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia commerciale e sanitaria e rispettando gli obblighi per il salvamento fissati dall'Autorità marittima. Nell'orario compreso tra le ore 19:00 e le ore 8:30, è vietato l'uso delle spiagge e delle relative attrezzature, salvo espresso consenso del concessionario o diverse disposizioni comunali.
2. Prima dell'apertura al pubblico i concessionari devono:
 - a) aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
 - b) aver curato tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi in modo che essi siano nella massima efficienza, mantenendo tale cura per tutta l'apertura stagionale;
 - c) essere provvisto di ogni tipo di licenza d'esercizio, ed autorizzazioni, rilasciate dagli enti preposti;
 - d) assicurare il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare;



- e) in conformità alle previsioni di cui alla legge 104/1992, assicurare l'accesso al mare ed il libero transito ai portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, predisponendo, ove occorra al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionarsi sulla spiaggia o punti d'ombra attrezzati per disabili, anche se detti percorsi non risultino riportati nei titoli concessori e dotare la struttura, ove occorra, di apposite "sedie Job" da mare per disabili. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione o le concessioni con le pubbliche vie, punti carrabili o altre vie di accesso, previa semplice comunicazione da inviarsi al servizio demanio marittimo (corredata di grafico), fatti salvi i diritti di terzi, e rimuovendo detti percorsi a fine stagione balneare. Ove presenti parcheggi o posti auto nell'ambito dell'area in concessione, almeno due di essi dovranno essere riservati ai portatori di handicap e appositamente segnalati.
- f) assicurare l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti della struttura;
- g) deve curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acque immediatamente prospiciente la battigia ad una distanza da essa non inferiore a 5 metri. I rifiuti urbani prodotti devono essere raccolti in appositi contenitori in modo differenziato, adeguatamente distribuiti nell'ambito della struttura e/o area in concessione (compresi appositi contenitori per mozziconi di sigaretta da ubicarsi sull'arenile), conferendo i relativi contenuti in apposite "isole ecologiche" da allestire nell'ambito dell'area in concessione così come previsto dalle normative e dai regolamenti specifici in materia. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi ecc, per i quali la eventuale raccolta e smaltimento restano a carico del concessionario. Nel caso in cui questi ultimi siano di grandi dimensioni, la loro asportazione ricade comunque in capo ai concessionari delle aree che dovranno provvedervi a propria cura e spese, anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, previa autorizzazione del servizio demanio marittimo se necessaria;
- h) il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2.50 fra ombrelloni della stessa fila, e comunque in modo tale da non intralciare la circolazione. Il posizionamento della parte inferiore e superiore deve avvenire assicurando altresì protezioni alle parti taglienti dell'ombrellone. Le norme di cui al presente punto si intendono efficaci anche per le aree libere
- i) le zone concesse possono essere delimitate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno e di altezza non superiore a metri 1.30, debitamente autorizzati nel rispetto della



normativa ambientale e urbanistica che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare, evitando l'utilizzo di materiali pericolosi (ad es. filo spinato, reti arrugginite etc.).

- i) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- k) servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla autorità sanitaria competente, con divieto di uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- l) è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione dei locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- m) i concessionari devono procedere alla pulizia e al raspetto delle rispettive aree in concessione e delle aree immediatamente limitrofe, per almeno un fronte pari a m. 25,00 (salvo quanto previsto alla lettera g del presente articolo), anche mediante l'utilizzo di **MEZZI MECCANICI GOMMATI**, con la prescrizione che non deve essere asportata sabbia e non deve essere danneggiata la flora spontanea presente sul sito. Tale prescrizione permane per l'intera durata della vigenza del titolo concessorio. (Per i rifiuti raccolti vale quanto disposto al punto g);
- n) Per quanto attiene l'utilizzo di mezzi meccanici sulle spiagge, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - L'accesso alla spiaggia con il mezzo meccanico dovrà avvenire utilizzando accessi carrabili esistenti;
 - Dovrà essere garantito il rispetto di una adeguata distanza, minimo mt 3 dal limite della vegetazione psammofila presente.
 - E' vietata l'asportazione di sabbia, detriti vegetazionali ed alterazioni del profilo naturale della spiaggia.
 - Gli interventi non devono in alcun modo comportare modifiche della morfologia del cordoni dunali e alterazione della vegetazione ivi presente, (giglio di mare etc).
 - Nel caso in cui la pulizia dovesse riguardare la Posidonia spiaggiata, si consiglia la gestione secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente MATTM n. 8123/2006, che ha fornito 3 possibili tipi di intervento gestionale "legati di volta in volta alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche: {1} mantenimento in loco della banquettes; {2} spostamento degli accumuli; {3} rimozione permanente e trasferimento in discarica.
 - E' preferibile che le attività de quibus, siano effettuate con l'uso di rastrelli. Eventuali rifiuti residui di piccole dimensioni devono essere asportati mediante l'utilizzo di setacci.
 - E' sempre vietato l'uso di mezzi cingolati, fatti salvi i mezzi con cingoli gommati.



- Durante la stagione balneare, la pulizia va effettuata nel lasso di tempo tra le ore 19.00 alle ore 8.30.
 - Il mancato rispetto di tale procedura rappresenta violazione alla presente Ordinanza.
- o) Nel caso in cui per particolari ragioni legate ad eventi meteo marini o a particolari condizioni orografiche dei luoghi, per le quali a giudizio del concessionario si renda necessario l'utilizzo di mezzi meccanici diversi dai tradizionali puliscispiaggia e/o altri mezzi meccanici gommati, il concessionario dovrà far pervenire al competente ufficio comunale apposita richiesta motivata.
- p) Il Responsabile dell'ufficio demanio di concerto con il servizio ecologia competente, può comunque emettere apposita specifica ordinanza riguardante le opere di pulizia dell'arenile modificando tali norme in particolari situazioni e ad ogni inizio stagione balneare.
- q) i concessionari non devono iniziare attività di pubblico spettacolo all'interno delle aree concessione senza le autorizzazioni per le emissioni sonore, previste dalla legge 447 del 95 e dal d.p.c.m. 215/99, nonché dalle licenze previste dagli artt. 68- 80 del TULPS 18.06.1931 n. 773 ove previste e quant'altro regolamentato in materia. Tale disciplina riguarda anche l'uso di apparecchi diffusori di musica di qualsiasi tipo (jukebox, radio, stereo, tv, strumenti musicali con o senza amplificazione, etc), ad eccezione dei mezzi di diffusione sonora dei segnali di pericolo e/o allarme.
- r) i concessionari e gli assistenti ai bagnanti, oltre agli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e alla forze di polizia gli incidenti e le infrazioni alle ordinanze ai regolamenti e alle leggi emanate dai vari enti verificatesi sul demanio marittimo e negli specchi d'acqua antistanti;
- s) i concessionari possono individuare nell'ambito del proprio impianto delle aree, delimitate e autorizzate, da adibire ad accoglienza animali domestici, salvaguardando comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche, secondo le normative vigenti. Dette aree devono avere ingresso separato da quello destinato all'utenza comune;
- t) laddove presenti aree ludiche o sportive, le stesse devono essere appositamente delimitate in modo da non arrecare disturbo alle attività esercitate in altre aree con particolare riguardo a quelle destinate a posa ombrelloni e sdraio.



Art. 5 Disciplina generale delle aree libere

1. Le spiagge libere debbono essere organizzate, ove possibile, in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni, passerelle, contenitori

per la raccolta differenziata, cartelli informativi, docce, fontane, eventuali aree riservate a giochi o a persone con animali al seguito, dellimitazioni dunali, pennoni per bandiere etc).

2. Al fine di garantire i predetti servizi per Il Comune può stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza. Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza ed il salvataggio, può essere prevista anche di postazioni bagnino, vedette, colonnine di emergenza e di piccoli chioschi di superficie massima di 25 metri quadrati all'interno dei quali possono trovare esclusiva allocazione i servizi igienici e di primo soccorso.
3. Per quanto concerne l'autorizzazione di privati ad effettuare l'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere, si rimanda al Capo II.
4. Ove non si realizzino i prescritti apprestamenti, anche di sicurezza, si applicheranno le disposizioni previste dalle vigenti Ordinanze di Sicurezza Balneare.

Art. 6 Corridoi di lancio

1. Ferme restando le prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima per le caratteristiche tecniche e gli usi del corridoi di lancio, i concessionari/autorizzati per poter posizionare tali apprestamenti devono far pervenire apposita comunicazione al competente settore, specificando:
 - a) tipologia dei mezzi che si intende far transitare;
 - b) titolo abilitante al servizio di noleggio unità da diporto o altro tipo di attività;
 - c) planimetria della zona interessata;
 - d) dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Autorità Marittima circa le caratteristiche tecniche;
 - e) formale impegno alla manutenzione e rimozione al termine della stagione.



CAPO II

Disciplina delle attività commerciali connesse alla balneazione

TITOLO I

Tiro a secco unità da diporto

Art. 7 Disciplina del tiro a secco

1. Il tiro a secco imbarcazioni, uso tipico della navigazione connesso all'utilizzo delle spiagge, può essere effettuato esclusivamente nelle ore non destinate alla balneazione, al fine di non creare disagi ai bagnanti e pericoli a persone inesperte, anche minorenni, che frequentano la spiaggia.

2. L'attività di cui al comma 1 è regolamentata ai sensi dell'art. 50 del Codice della Navigazione, che consente e disciplina l'utilizzo temporaneo e limitato nel tempo di aree demaniali per gli usi della navigazione, come in situazioni similari regolamentato anche dalla Capitaneria di porto di Salerno.
3. Tale attività va limitata alle zone individuate dall'Amministrazione Comunale, con obbligo ai fruitori di garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene previste della vigente normativa.

Art.8 Procedure

1. Al fine di poter tirare a secco temporaneamente sulla spiaggia le unità da diporto, nella zona individuata e/o autorizzata dall'Amministrazione Comunale, deve essere presentata apposita istanza in carta legale, da cui si evinca la eventuale titolarità di concessione demaniale per gavitelli di ormeggio, con allegati i seguenti documenti, sostituiti — ove previsto — dell'art. 46 del DPR 445/00 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - da "dichiarazione sostitutiva di certificazione":
 - a) Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evinca che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione, corredato dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali; il suddetto certificato dovrà, inoltre, riportare la nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
 - b) Per le società, copia autentica nei modi di legge del relativo atto costitutivo e statuto;
 - c) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti);
 - d) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 circa l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 626/1994 come successivamente modificata in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni; a tal scopo dovranno essere comunicati i nominativi del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione ed il rappresentante dei lavoratori;
 - e) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente l'elenco delle unità da posizionare e delle attrezzature da utilizzare, nonché l'organico che sarà impiegato nell'esercizio dell'attività, completo di nominativi e qualifiche;
 - f) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dei mezzi nautici, ove richiesti, nonché dei mezzi mobili e delle attrezzature da impiegare nell'attività, in conformità alle normative di settore che li riguardano;



- g) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività indicata ed i titoli professionali;
- h) Attestazione della Autorità marittima in ordine alla destinazione delle unità al noleggio;
- i) Polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di danni a persona e/o cose di terzi, derivanti dall'espletamento dell'attività assentita;
- j) Quietanza del pagamento del canone liquidato ed ogni onere derivante ai sensi della vigente normativa;
- k) eventuale licenza di pesca e/o pesca turismo o sportiva.

Art. 9

Periodo di occupazione e domande concorrenti

1. L'occupazione di aree demaniali è temporaneamente limitata al solo periodo diverso da quello destinato alla balneazione. Le autorizzazioni verranno rilasciate per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi, e calcolando i relativi canoni sulla scorta del DM 324/98 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In ipotesi di domande concorrenti presentate ed acquisite al protocollo sino a tre giorni prima del periodo richiesto, non accoglibili cumulativamente, gli spazi verranno assegnati – dopo aver verificato i requisiti, stabiliti dalla Giunta Comunale – a sorteggio, e calcolando come periodo quello più ampio richiesto dai concorrenti.

TITOLO II

Attività di noleggio attrezzature balneari su aree libere



ART. 10

Ambito di applicazione

1. Le seguenti attività commerciali, ove funzionali alla fruizione delle aree demaniali del litorale necessitano di previa autorizzazione di questo comune, in attuazione dell'art. 68 del Codice della Navigazione; art. 28 comma 9 Dlgs 114/98 e art. 19 della legge 241/90 – come modificato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 -, ed è soggetto a condizioni e limitazioni di numero complessive al fine di evitare un eccessivo congestionamento delle attività sulle spiagge:
 - a) Noleggio attrezzature balneari;
2. Le aree dove è possibile esercitare tale attività, i criteri di selezione ed il numero complessivo per ogni area verrà stabilito con delibera di Giunta Municipale, nell'ambito di un potere di programmazione politico-amministrativa.

3. Per altre tipologie di attività, non soggette a limitazioni di contingente, si applica l'art. 19 della legge 241/90 e ss.mm.ii oltre a quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana.

ART. 11

Procedure

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve presentare istanza in carta legale sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante della Ditta/Società corredata della documentazione prevista ai sensi dell'art. 19 della Legge 07-08-1990, n. 241 e s.m.i. che possono essere sostituiti - ove espressamente previsto dall'art. 46 del DPR 445/00 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - da "dichiarazione sostitutiva di certificazione".
2. Il servizio competente provvederà al rilascio delle autorizzazioni, relative all'area richiesta, che ha validità per l'intera stagione balneare, dell'annualità oggetto d'istanza, previa esibizione della quietanza del pagamento sul Conto Corrente postale n. 12286845 del Comune di Capaccio a titolo di spese d'istruttoria, di euro 200,00. Successivamente il richiedente dovrà presentare documentazione, predisposta con apposita modulistica del competente servizio attività produttive.
3. Si procederà a mezzo di sorteggio, nel caso di domande concorrenti, una volta verificatene i requisiti per la selezione.

Titolo III

ART. 22

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime



1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella Legge Regionale vigente. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante.
2. L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione per all'esercizio commerciale di tale attività e di autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari (per vendita di prodotti del settore alimentare), esclusivamente durante il periodo di apertura della stagione balneare e negli orari riservati alla balneazione e per le attività elencate nel vigente regolamento di polizia urbana.

3. La richiesta formale di Autorizzazione per l'accesso alle aree demaniali marittime per la vendita in forma itinerante deve essere inoltrata all'Ufficio Demanio Marittimo comunale allegando la documentazione richiesta a seguito di istruttoria.
4. L'Autorizzazione per l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante da effettuare sulle aree demaniali marittime ha durata non superiore alla durata della stagione balneare di riferimento. L'atto autorizzatorio rilasciato dal comune fissa i termini di validità della stessa e le norme di comportamento a cui devono attenersi i soggetti autorizzati ad effettuare il commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.
5. L'Autorizzazione per l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante è concedibile "una - tantum", e per il massimo della durata della stagione balneare di richiesta, allo stesso soggetto o ditta richiedente.
6. Non è consentito l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime con l'ausilio di qualsiasi tipo di mezzo a propulsione meccanica.
7. E' consentito il commercio al dettaglio in forma itinerante con l'ausilio di mezzi a mano (es: carrettino per granite non a motore) oppure, esclusivamente per la vendita di granite, sorbetti e simili, è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime con l'ausilio di autocarrelli di piccole dimensioni, totalmente elettrici in ogni sua componente nel rispetto delle normative vigenti e salvo altri pareri ove previsti.
8. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante non avviene secondo le seguenti modalità :
 - a) esclusivamente durante la stagione balneare e gli orari previsti per la balneazione dall'ordinanza balneare in corso di validità;
 - b) esclusivamente lungo la battigia;
 - c) senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque arrecare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi;
 - d) nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica che disciplinano le attività commerciali ed in particolare quelle per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) nel caso di autocarrelli elettrici gli stessi devono:
 - essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimali uguali a quelli previsti per i veicoli stradali;



- avere caratteristiche tecniche tali da essere considerati "autocarrelli" o "motocarriole" secondo il Codice della Strada con i relativi obblighi;
 - essere di lunghezza non superiore a due metri e larghezza non superiore ad un metro e venti cm;
 - essere identificati mediante cartello bifacciale di almeno cm 30 x 30, posto in alto indicante lo stemma del Comune di Capaccio e, ben visibile, il numero di autorizzazione rilasciata;
 - essere dotati di idoneo sistema di blocco in caso di abbandono del manubrio da parte dell'operatore;
 - rispettare quanto previsto all'art.1 punto 11) del D.M. 21-12-1992 e del DPR 696 del 21/12/96 (art.1 commi 2 e 3) e ssmmii in materia dell'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale (o manuale o prestampato a tagli fissi) per i soggetti muniti di attrezzature motorizzate e/o che esercitino con attrezzature.
9. Sono comunque tassativamente escluse all'accesso per l'esercizio del commercio in forma itinerante comunque esercitato :
- a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
 - b) gli ambiti dunali anche se non recintati.
10. Il rilascio degli atti autorizzativi di cui al presente articolo è subordinato all'esibizione della quietanza del pagamento sul Conto Corrente postale n. 12286845 del Comune di Capaccio a titolo di spese d'istruttoria, di euro 200,00 se non si utilizzino autocarrelli elettrici.
11. Nel caso di utilizzo di autocarrelli elettrici il rilascio dell'autorizzazione oltre a quanto previsto da altre norme è subordinato :
- a) all'esibizione della quietanza del pagamento sul Conto Corrente postale n. 12286845 del Comune di Capaccio a titolo di spese d'istruttoria, di euro 500,00;
 - b) all'esibizione di polizza assicurativa RCT valida per l'intera stagione balneare di riferimento con massimali uguali a quelli previsti per i veicoli stradali. In caso di transito nelle aree del demanio marittimo di qualsiasi mezzo non autorizzato, sarà comminata al trasgressore una sanzione pecuniaria di euro 500,00 da pagare al Comune ed il sequestro immediato del veicolo non autorizzato, nonché della merce, oltre all'applicazione delle altre pene o sanzioni previste dal Codice della Navigazione.



CAPO III

Norma finali

Art. 13
Norme finali e di abrogazione

1. La presente ordinanza abroga e sostituisce la precedente ordinanza n. 85 del 10 Giugno 2014 concernente le disciplina delle attività connesse alla balneazione nel territorio comunale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza e quelle vigenti emanate dalla competente Autorità Marittima.
2. I contravventori in caso di infrazione alle presenti norme sono perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o infrazione sanzionata in via amministrativa, a mente degli artt. 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del DLgs 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente provvedimento è valido ed efficace, con decorrenza dal giorno successivo alla data di emanazione.
4. Laddove indicato la presente ordinanza sancisce divieti e prescrizioni per l'intero anno.
5. A norma dell' art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente.
6. A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio demanio marittimo.
7. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte.
8. Si trasmette la presente autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, al Comando della Polizia Municipale, al Responsabile del servizio ambiente e igiene, alla società Palstom ,al comando Stazione della Guardia Forestale.
9. Si assolve all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del comune di Capaccio in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del Dlgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell' art. 1 della Legge 190/2012 e smi.

Capaccio 20 maggio 2016

Il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo


Roberto Carpinelli